

REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI “VOLONTARI CIVICI”

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

CAPO II INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 2 Requisiti personali e modalità di selezione

Art. 3 Formazione

Art. 4 Elenco Comunale

Art. 5 Motivi di cessazione e di sospensione dell'attività

CAPO III SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art. 6 Organizzazione operativa

Art. 7 Piano delle attività

Art. 8 Natura giuridica del servizio di volontariato e compiti

Art. 9 Modalità di svolgimento del servizio di volontariato

Art. 10 Dotazioni e abbigliamento

Art. 11 Copertura assicurativa

Art. 12 Segreto d'Ufficio

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Entrata in vigore

ALLEGATO A - Requisiti soggettivi e capacità operative dei volontari

ALLEGATO B - Formazione

ALLEGATO C - Dotazioni e abbigliamento. Segni identificativi

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Oggetto e finalità*)

1. L'Amministrazione Comunale di Martellago nutre un profondo interesse verso il mondo del volontariato, sia in forma organizzata che individuale, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.

Ha tra i suoi obiettivi, inoltre, la sensibilizzazione della popolazione ai temi della solidarietà civile e si propone di promuovere forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, tramite iniziative e servizi pianificati per favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del volontariato.

In particolare l'Amministrazione Comunale, col presente Regolamento, intende riconoscere e valorizzare l'azione spontanea e gratuita prestata da singoli cittadini esclusivamente per fini di solidarietà, la quale, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo, poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati.

2. L'impiego del volontariato è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi. In particolare, l'attività di volontariato è funzionale a sviluppare:

- a) la presenza e la visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
- b) il collegamento tra cittadini, Polizia locale e gli altri servizi locali;
- c) il senso civico della cittadinanza ed un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e pacifica convivenza.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al volontariato di protezione civile.

CAPO II INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 2

(*Requisiti personali e modalità di selezione*)

1. I volontari devono essere in possesso dei requisiti personali di cui all'allegato A.

2. Le domande finalizzate all'accesso al volontariato, redatte secondo il modello che sarà reso pubblico sul sito internet del Comune di Martellago, devono essere presentate all'Amministrazione Comunale di Martellago tramite l'Ufficio Protocollo o Raccomandata R.R. o via PEC e devono contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti personali);
- b) l'indicazione, nell'ordine, dei requisiti personali indicati nell'allegato A, di cui i volontari devono essere in possesso al momento della presentazione delle domande, unitamente alla documentazione richiesta comprovante la sussistenza dei requisiti medesimi, attestata ai sensi dell'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- c) eventuali specifiche competenze professionali acquisite nei seguenti ambiti: Polizia locale, Forze di Polizia dello Stato, Forze armate, pronto soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali;
- d) una dichiarazione di accettazione del presente regolamento.

3. L'Amministrazione comunale, provvede alla verifica dei predetti requisiti personali e al conseguente avvio del corso di formazione di cui all'articolo 3.

Art. 3
(Formazione)

1. I richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono avviati alla frequenza di un corso di formazione e di addestramento organizzato dall'Amministrazione Comunale tramite il Corpo di Polizia Locale e finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di cui all'allegato A.
2. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti dall'allegato B.
3. Terminato con esito positivo il ciclo formativo, attestati dal verbale di valutazione previsto al n. 2 dell'allegato B, l'Amministrazione comunale provvede a iscrivere le persone che hanno superato il corso nell'elenco di cui all'articolo 4.
4. Coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato e nella Polizia locale sono esonerati dalla suddetta attività formativa e sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 sulla base del mero possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 2 e all'allegato A.

Art. 4
(Elenco comunale volontari)

1. E' istituito un elenco nominativo comunale per i volontari di cui al presente regolamento.
2. I volontari in possesso dei requisiti personali suddetti che superano il prescritto corso formativo sono iscritti nell'elenco di cui al primo comma a cura dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). All'Amministrazione Comunale compete altresì la conservazione e l'aggiornamento dell'elenco stesso, secondo le modalità di cui ai successivi commi.
3. Nell'elenco, tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici dal Corpo di Polizia locale, viene annotato il nominativo di ciascun volontario. Ogni nominativo è accompagnato da un numero progressivo di iscrizione attribuito al volontario contestualmente alla registrazione.
4. L'elenco dei volontari è tenuto costantemente aggiornato, anche al fine di verificare, periodicamente, la permanenza dei requisiti personali e delle capacità operative, nonché l'effettivo svolgimento da parte dei volontari iscritti dell'attività ad essi attribuita.
5. L'Amministrazione comunale può disporre, in ogni tempo, gli opportuni controlli, anche a campione, per le finalità di cui al comma 4.
6. La cancellazione dall'elenco è disposta per i motivi di cui all'articolo 5, ovvero per esplicita richiesta del volontario. A tal fine i volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale tramite il Corpo di Polizia locale della rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.
7. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato).

Art. 5
(Motivi di cessazione e di sospensione dell'attività)

1. E' disposta la cessazione dell'attività nei seguenti casi:
 - a) accertata perdita di almeno uno dei requisiti personali e delle capacità operative necessari ai fini dell'iscrizione;
 - b) violazione o omissione delle disposizioni impartite;
 - c) tenuta di condotte incompatibili con i compiti di cui agli articoli 8 e 9;
 - d) ogni altro abuso del titolo.
2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono risultare da specifica contestazione scritta del responsabile di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), è disposta la sospensione dell'attività per il corrispondente periodo di inabilità.

4. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4. Le infrazioni allo stesso, se di lieve entità, comportano la sospensione temporanea. Reiterate sospensioni o infrazioni gravi possono comportare la cancellazione dal medesimo elenco.

CAPO III SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art. 6

(Organizzazione operativa)

1. L'organizzazione operativa dei servizi di volontariato è curata dal Corpo di Polizia locale, sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.
2. I volontari operano sotto la direzione e sulla base delle indicazioni del Comandante del Corpo di Polizia Locale, in relazione al tipo di prestazione, alle modalità attraverso le quali viene espletata ed ai destinatari della stessa. Per ogni specifica attività svolta, può essere individuato l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia locale, al solo scopo di agevolare lo svolgimento dell'attività, può avvalersi di uno o più volontari coordinatori, quali elementi di raccordo organizzativo costante con il Corpo di Polizia locale.

Art. 7

(Piano delle attività)

1. Il comandante predispone in tempo utile, in caso di impiego, il piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e i luoghi di impiego.
2. Il piano delle attività rappresenta:
 - a) uno strumento di verifica delle attività da cui sia possibile desumere in ogni momento l'attività svolta dai volontari, l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attività, l'identità dei volontari coinvolti, l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività;
 - b) uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari.

Art. 8

(Natura giuridica del servizio di volontariato e compiti)

1. L'attività dei volontari si configura come un servizio di utilità sociale svolto in forma occasionale e gratuita, aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di Polizia locale. La collaborazione dei volontari, nello svolgimento della loro attività, non può in alcun caso assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, né essere associata ad alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione.
2. I volontari operano di supporto al personale di Polizia locale, svolgendo attività per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello stesso Corpo di Polizia Locale. In particolare, provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attività, allo scopo di favorire la civile e pacifica convivenza:
 - a) informazione, educazione e supporto civico/stradale;
 - a1) collaborazione in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili;
 - a2) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale all'entrata e all'uscita degli alunni dalle scuole o da altri impianti ad esse collegati, nonché nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus;

a3) servizio di accompagnamento di bambini e ragazzi lungo percorsi prestabiliti in caso di attività indicate dall'Amministrazione Comunale;

b) osservazione del territorio:

b1) attività di supporto a categorie socialmente deboli, quali minori, anziani e disabili;

b2) attività di supporto a manifestazioni ed eventi a carattere civile, religioso e ludico sportivo;

b3) osservazione presso giardini, parchi pubblici, aree destinate a verde pubblico, cimiteri comunali;

b4) osservazione sugli edifici esterni comunali, su beni culturali ed artistico-monumentali, nonché all'interno di biblioteche, musei, mostre e gallerie, ovverosia nei luoghi in cui sono conservate parti del patrimonio culturale della comunità;

b5) osservazione per la salvaguardia ambientale;

c) supporto organizzativo alle attività della Polizia locale:

c1) collaborazione a progetti volti a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità;

c2) assistenza in ausilio alle autorità e ai servizi competenti in ordine a pubblici o privati infortuni che necessitino di un pronto e tempestivo intervento;

c3) altre attività ausiliarie di collaborazione con il personale di Polizia locale che non comportino l'esercizio di pubblici poteri.

Art. 9

(Modalità di svolgimento del servizio di volontariato)

1. Nello svolgimento di ciascuna attività di cui all'articolo 8, il volontario deve sviluppare una adeguata capacità di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano.

2. Una fattiva collaborazione con la Polizia locale si realizza tramite una qualificata e tempestiva attività di segnalazione delle problematiche riscontrate, spettando alla Polizia locale stessa ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri d'istituto.

3. E' vietato al volontario l'esercizio di un potere di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e di contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento. E' compito del volontario segnalare tali situazioni al personale di riferimento della Polizia locale.

4. Anche se titolari di porto d'armi, i volontari non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

5. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, dando tempestiva comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività stessa.

Art. 10

(Dotazioni e abbigliamento)

1. Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini, l'Amministrazione comunale provvede a dotare ciascun volontario di un tesserino individuale di cui all'allegato C.

2. A ciascun volontario vengono altresì fornite le dotazioni obbligatorie di cui al punto 1.1., lettere a) e b) dell'allegato C. Per ogni nucleo di volontari viene fornito, in occasione dell'impiego, almeno un telefono cellulare di cui al punto 1.1., lettera c) dell'allegato C. In aggiunta alle suddette dotazioni di base, possono essere fornite ai volontari dotazioni facoltative da individuarsi con apposito provvedimento di giunta, in relazione a particolari esigenze operative.

3. I volontari, nell'espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere con sé il tesserino di riconoscimento e a indossare e utilizzare correttamente le dotazioni ad essi fornite.

4. Tutte le dotazioni di cui al presente articolo devono essere tempestivamente restituite in caso di sospensione o cancellazione, per qualsiasi causa, del volontario dall'elenco di cui all'articolo 4.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

1. L'inizio della attività di volontariato è subordinata alla stipula da parte dell'Amministrazione comunale di apposita polizza assicurativa per copertura dei rischi di responsabilità civile per danni che possono derivare ai volontari stessi durante lo svolgimento delle attività di cui trattasi e infortuni.

Art 12

(Segreto d'Ufficio)

1. I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia il diritto, anche se si tratti di questioni non segrete, notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione

Requisiti personali e capacità operative dei volontari

1. Requisiti fisici e psichici.

I volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisici e psichici: buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto;

Coloro che sono in possesso della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B), di cui all'articolo 119, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, è sufficiente l'indicazione della titolarità della patente di guida al momento della presentazione della domanda attestata tramite autocertificazione, di cui all'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Coloro che non siano in possesso della patente di guida devono attestare i requisiti sopra indicati mediante certificazione medica.

2. Requisiti soggettivi:

- a) età superiore agli anni 18;
- b) cittadinanza italiana;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- e) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);
- f) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, Associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

I predetti requisiti possono essere attestati tramite autocertificazione, di cui all'articolo 46, del Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. Capacità operative.

Le capacità operative devono essere altresì acquisite tramite la frequenza del corso formativo di cui all'articolo 3 e all'allegato B, che diano ai volontari una congrua conoscenza dei compiti cui sono specificamente chiamati.

I volontari devono essere formati tra l'altro per:

- a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;
- b) conoscere le tecniche per individuare le situazioni oggetto di possibile segnalazione all'autorità competente

Formazione

1. Programma.

I volontari devono seguire un programma formativo minimo di dieci ore complessive, incentrato su conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle attività loro assegnate, con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche.

a) Area giuridica:

- diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della Polizia in uno stato democratico, il ruolo specifico dei volontari;
- il ruolo e le competenze della Polizia locale: dalla Polizia amministrativa locale, alla Polizia stradale, alla Polizia giudiziaria;
- l'organizzazione interna all'Amministrazione, con particolare riferimento alle relazioni funzionali tra la Polizia locale e gli altri servizi più direttamente coinvolti, quali i servizi sociali e di manutenzione;
- nozioni essenziali di diritto penale e processuale penale.

b) Area tecnica:

- individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari; la comunicazione come strumento nelle dinamiche di intervento; la prevenzione e la gestione dei conflitti anche nell'ottica della propria incolumità fisica; cenni sulle tecniche di gestione delle masse;
- nozioni elementari di primo soccorso: norme generali di comportamento;
- nozioni essenziali della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e informazione sulle modalità di utilizzo dei dispositivi in dotazione.

2. Metodologia e valutazione finale.

Le modalità di svolgimento dell'attività formativa, nel rispetto del programma di cui al n. 1 sono individuate dal Comandante del Corpo di polizia locale

La presenza dei frequentanti deve essere documentata giornalmente mediante firma in apposito registro.

La valutazione finale è eseguita attraverso la somministrazione di test a scelta multipla e/o colloquio ed è affidata alla presenza del Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato, che la certifica. In assenza del comandante o suo delegato, la valutazione sarà documentata da un funzionario dell'ente locale all'uopo designato.

Dotazioni e abbigliamento. Segni identificativi

1. Dotazioni e abbigliamento.

1.1. Dotazioni obbligatorie:

a) gilet ad alta visibilità;

- tessuto: misto cotone, interamente bordato;
- colore: giallo/arancio ad alta visibilità;
- due tasche anteriori a filetto chiuse con velcro, un taschino porta cellulare con porta penna laterale sul petto destro, chiuso da alamaro con velcro;
- sul corpo sono applicate due strisce di file rifrangenti di tipo micro-sfere; la striscia superiore dispone di un profilo di colore a contrasto; sulle spalle è applicata una striscia rifrangente con profili di colore a contrasto;
- sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;
- sulla parte anteriore sinistra sono posizionati due velcri femmina rotondi del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale e di quello dell'Ente locale "utilizzatore";
- sulla parte posteriore deve essere riportata in colore di contrasto la scritta "VOLONTARIO CIVICO MARTELLAGO";
- marcature CE - conformità alle norme: EN 340; EN 471 - 08 classe 2; ISO 16603; categoria 2 come da decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 445 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale);

b) berretto;

- tipo baseball, con visiera rigida e fascia di regolazione alla nuca;
- colore: azzurro;
- logo/scritta "VOLONTARIO CIVICO MARTELLAGO" su frontalino;

c) telefono cellulare, con fotocamera integrata.

2. Segni identificativi.

I volontari sono identificati sulla base dei seguenti elementi:

- 1) tesserino di riconoscimento riportante una fotografia formato tessera e il numero d'ordine progressivo di cui all'articolo 4, comma 3;
- 2) le parole "VOLONTARIO CIVICO MARTELLAGO" sull'abbigliamento e "VOLONTARI CIVICI MARTELLAGO" sulle altre dotazioni;
- 3) il logo della Regione Veneto;
- 4) il logo del Comune di Martellago.